

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 493-E)

*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1959*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 16 luglio 1959 (V. Stampato n. 1153)*

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1959*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 17 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1153-B)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 DICEMBRE 1959

**Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1960**

**Agevolazioni tributarie in materia di edilizia**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 493-D ritorna al vostro esame dopo che la Camera dei deputati ha creduto di doverlo per la seconda volta emendare, pur accogliendo in gran parte le conclusioni alle quali il Senato aveva ritenuto di dover giungere.

La Camera dei deputati ha infatti aderito alla gradualità proposta dal Senato per la riduzione dei benefici a favore delle nuove edilizie nei riguardi dei tributi erariali (in relazione all'anno in cui i nuovi edifici saranno completati e resi abitabili), ma ha ritenuto che la stessa gradualità si debba adottare anche per le sovrainposte dovute agli Enti locali.

In base al voto della Camera i fabbricati non di lusso di nuova costruzione dovrebbero cominciare a pagare contemporaneamente imposte e sovrainposte; il Senato, invece, ritenne (e tuttora chi riferisce ritiene) che si dovesse fissare per i tributi erariali un trattamento diverso da quello che si dovrebbe stabilire per i tributi locali, in relazione soprattutto alle opere che l'espandersi dei centri abitati importa a carico delle amministrazioni, e al fatto che la enorme diminuzione del gettito delle sovrainposte sui fabbricati è stata non ultima ragione del dissesto dei grandi comuni e della espansione nei comuni medi del carico tributario sui terreni e sui redditi mobiliari.

Avendo però, come si è detto, la Camera modificato il testo approvato dal Senato, i membri della Commissione che ne costituiscono la maggioranza hanno ritenuto che la questione debba ancora rimettersi al voto del Senato nella sua Assemblea plenaria; su loro richiesta perciò il disegno di legge ritorna, onorevoli colleghi, a voi. Perchè non si tratta, secondo la maggioranza della Commissione, di accogliere o respingere per motivi oggettivi le tesi che la Camera ha formulato in opposizione a quella proposta dalla Commissione finanze e tesoro e sanzionata dal Senato; si tratta di considerare se, dato lo stato di incertezza nel quale si trovano attualmente le categorie imprenditoriali per mancanza di una norma, di fronte al conflitto di opinioni insorto fra i due rami del Parlamento, possa esservi motivo d'opportunità per la scelta di una soluzione meno soddisfacente dal punto di vista di principio, ma che permetta la sollecita approvazione della legge.

Per quel che la riguarda, la Commissione ritiene che gli argomenti esposti nella sua precedente relazione non abbiano perduto il loro valore; e, pur nel rispetto dei punti di vista che saranno espressi dall'Assemblea, a quegli argomenti si richiama.

TRABUCCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

## Art. 2.

*(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).*

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71

del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

## Art. 3.

*(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).*

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

## Art. 4.

*(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).*

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

## Art. 5.

*(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).*

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.